



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 1/19

Dec. n. 2/19

Il giorno 15 marzo 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art.  
76.1 R.d.G., il 13 marzo 2019, nei confronti di:

**PALLOTTA Alceste**, nato a San Benedetto del Tronto il 6.3.1982 (AP) e  
residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "SIMONCINI RACING"  
con tessera n. 19019754 e licenza FR n. S00356;

**Incolpato di:**

*«violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 10 marzo 2019, presso il circuito di Gioiella a Castiglione del Lago, nel corso del campionato regionale motocross Umbria – Marche, entrava nella sala stampa del M.C. Trasimeno e rivolgendosi al vice presidente FMI Giuseppe BARTOLUCCI, intento a seguire la gara attraverso un monitor, esclamava che bisognava squalificare alcuni piloti perché non avevano rispettato le bandiere gialle. Alla replica del vice presidente Bartolucci che gli diceva che non era lui la persona addetta e che doveva rivolgersi al commissario od al direttore di gara, andava via. Poco dopo il PALLOTTA pubblicava sulla chat WhatsApp MX-MARCHE/UMBRIA il seguente messaggio, diretto al BARTOLUCCI, organo federale in quanto vicepresidente vicario:*

*“Siccome mi sono rotto i coglioni di venire fino in palazzina a vederti mangiare la porchetta, come commissario o “dirigente” fmi saresti pregato di alzare le chiappe e metterti a bordo pista come una persona qualificata, se così ti puoi definire! A grottazzolina sono stato squalificato per presunto salto con bandiere gialle, oggi si è ripetuta la stessa cosa, ma se ti stai grattando i coglioni aspettando i nostri soldi, fai solo una magra figura. Saluti Alceste Pallotta reduce della prima manche appena conclusa.».*

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 13 marzo 2019 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti del procedimento, tra cui, in particolare, la segnalazione pervenuta il 12 marzo 2019 dal vice presidente FMI Giuseppe BARTOLUCCI, relativi ai fatti avvenuti domenica 10 marzo 2019 nel corso della prova di campionato regionale motocross presso il crossodromo di Gioiella a Castiglione del Lago (PG);

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso all'incolpato, affinché lo stesso potesse avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il termine delle ore 11:00 del 15 marzo 2019, eventuali memorie difensive e documenti. Tale facoltà non è stata esercitata dal predetto incolpato che, pertanto, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il crossodromo di Gioiella di Castiglione del Lago il 10 marzo 2019, riferisce di fatti di estrema gravità. L'esame della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato in ordine a tali fatti, tutti analiticamente descritti nel relativo capo di incolpazione.

Nel corso della manifestazione di campionato regionale motocross innanzi citata, il pilota Alceste PALLOTTA, odierno incolpato, senza alcun apparente motivo, ha, infatti, rivolto all'indirizzo del vice presidente vicario Giuseppe BARTOLUCCI (il quale stava seguendo la gara sui monitor della sala stampa) un messaggio dal contenuto senza dubbio offensivo ed irrispettoso del ruolo dallo stesso ricoperto. Il tutto attraverso la trasmissione nella chat di gruppo WhatsApp "MX -MARCHE UMBRIA" ove entrambi risultano partecipanti.

Gli addebiti rivolti al pilota PALLOTTA, in ogni caso, sono confermati proprio dal post da lui stesso proveniente, ossia quello delle ore 12:46 del 10.3.2019, nella predetta chat di WhatsApp, acquisita agli atti del procedimento; di tali risultanze non è dato dubitare, non solo per la provenienza della predetta documentazione da parte di soggetti fidefacenti, come i funzionari F.M.I., ma soprattutto alla luce della sottoscrizione del messaggio proprio da parte del PALLOTTA ed inequivocabilmente rivolto al vice Presidente Bartolucci.

Inoltre, la condotta perpetrata dall'incolpato PALLOTTA, in occasione della gara di campionato regionale motocross Umbria – Marche del 10 marzo u.s., non risulta smentita da ulteriori acquisizioni probatorie, avendo egli deliberatamente scelto la linea della “non difesa”, evitando, appunto, di fornire eventuali elementi a sua discolpa, non avendo lo stesso ottemperato all'invito rivoltogli con il provvedimento di fissazione della presente decisione.

II. La dinamica dei fatti accaduti ed il susseguirsi degli eventi che li caratterizzano, denotano, tra l'altro, una certa tendenza del pilota PALLOTTA ad assumere sul campo di gara comportamenti antidisciplinari, che, come tali, mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale dovrebbe avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

Da quanto sin qui osservato, discende, allora, che l'incolpato predetto ha posto in essere condotte certamente poco ortodosse, dotate da una peculiare intensità dell'elemento soggettivo ad esse sotteso, in virtù del contenuto pressoché ingiurioso del messaggio postato nella chat di gruppo WhatsApp e rivolto al Bartolucci, posto che, tra l'altro, detto messaggio è stato letto da tutti i partecipanti alla predetta chat.

Di conseguenza, il pilota PALLOTTA deve essere ritenuto responsabile della violazione sia dell'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva richieste ad ogni tesserato F.M.I., sia dell'art. 8 R.d.G., avendo lo stesso recato offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio di un organo federale, ossia il vicepresidente vicario, attraverso il messaggio postato a sua firma nella chat WhatsApp “MX - Marche/ Umbria” nei termini di cui al capo di incolpazione.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Alceste PALLOTTA ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal

punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di mesi 3 (tre) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 15 giugno 2019), in considerazione del fatto che l'art. 8 R.d.G., violato dal predetto incolpato, prevede come sanzione massima, addirittura, la radiazione. La predetta sanzione è stata determinata nel minimo edittale previsto dalla norma innanzi citata, a seguito della valutazione della incensuratezza dell'incolpato.

**P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 8, 29 e 80 del R.d.G., dichiara:


**PALLOTTA Alceste**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 6.3.1982 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "SIMONCINI RACING" con tessera n. 19019754 e licenza FR n. S00356;

**responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 3 (tre), con fine pena il 15 giugno 2019.**

Depositata il 15 marzo 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Pallotta Alceste;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Licenze;
- Ufficio Tesseramento;
- Amministrazione;
- Co. Re. Marche;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.